

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo del personale dei livelli
CCI - Parte normativa 2019-2021 e Parte economica
Anno 2020**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

(Circolare n. 25/2012 del Ministero Economie e Finanze – aggiornamenti

Note Applicative RGS 30/11/2012 e 28/02/2013)

link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GORNME1/Schemi-RTF>

Parte I - La relazione illustrativa

Premessa

La relazione illustrativa è composta da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda 1.1);
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni fanno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (*Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze*); n.7 del 5 aprile 2011 (*Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi*).

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione (utilizzare la Scheda 1.1):

- della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le OO.SS. ammesse alla trattativa e, nell'ambito di queste, quelle firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
- delle *materie trattate* dal contratto;
- del rispetto dell'*iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
- va attestato *il rispetto degli obblighi di legge* ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, *la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato* (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
- va evidenziata *l'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno* sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati

nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo);

A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa del 30/07/2020
Periodo temporale di vigenza		2020
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): - presieduta dal Segretario Generale, Ornella Cavallari; - componenti: Dirigente RU, Valentina Lealini, Parte Sindacale: - CGIL, CISL, UIL, CSA - RSU
Soggetti destinatari		Personale dei livelli, a tempo determinato e a tempo indeterminato
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Art. 7 CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 Parte Economica 2020
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	E' stata acquisita la certificazione positiva dell'organo di controllo interno con parere n. 10 e allegato n. 8 del 06/08/2020
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nessun rilievo da parte dell'organo di controllo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di	E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: SI

	inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: SI
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 SI
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. (in corso di validazione)
Eventuali osservazioni: La Provincia ha optato per la Nomina del Nucleo di Valutazione, in forma di Organo monocratico, anziché dell'OIV.		

I.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Inoltre, considerato che l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è una delle fasi del ciclo di gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009) e che il comma 4 dell'articolo 40-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, emerge l'esigenza di stipulare contratti integrativi in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine, appare opportuna l'indicazione dei risultati attesi dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ARTICOLATO CONTRATTUALE EFFETTUATA PER SINGOLO ARTICOLO E/O PER OGNI ISTITUTO/MATERIA REGOLATO - ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ LEGISLATIVA E CONTRATTUALE.

La pre-intesa riguarda la parte economica afferente l'annualità 2020.

Di seguito si descrive l'articolato, attestandone nel contempo la compatibilità legislativa e contrattuale, nonché la coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità contenute nel Tit. III del D.Lgs 150/09, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile:

Le materie trattate dal CCI sono quelle delineate dalla Riforma dettata dal D.Lgs 150/09 in combinato disposto con il D. Lgs 75/2017, meglio declinate nel nuovo CCNL Funzioni Locali, del personale dei livelli, siglato in data 21/05/2018, di cui all'Allegato A) parte integrante della presente.

In merito ai risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009, si specifica quanto segue:

- con Decreto Presidenziale n. 55/2020 sono stati indicati gli indirizzi per l'avvio delle trattative tese alla sottoscrizione del CCI del Personale dei livelli e del Personale Dirigenziale;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 29/04/2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2019;
- la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), all'articolo 1, commi da 819 a 826, ha sancito il definitivo superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, pertanto gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio "non negativo": come si evince dal prospetto della verifica degli equilibri (previsto dall'Allegato 10 del D. Lgs. 118/2011) allegato al Rendiconto della Gestione 2019, la Provincia ha conseguito risultati di saldo di bilancio "non negativi" che rispettano quindi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della citata Legge 145/2018;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 76 del 18/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 2 del 19 febbraio 2020 e n. 9 del 29 aprile sono state approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 24 luglio 2020 è stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2020/2022 e dato atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'Ente rispetta il vincolo di contenimento di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 557 - 557 quater, della Legge 296/2006;
- che il sistema di valutazione del personale dei livelli, approvato con deliberazione G.P. n. 252 del 29/09/2014, aggiornato con Decreto del Presidente n. 50 del 21/06/2017 e da ultimo con Decreto n. 141/2017, a cui si rinvia per *relationem*, è ispirato al principio espresso all'art. 18 comma 1 del DLgs 150/2009, in virtù del quale *"le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera."*

In particolare per Parte Economica 2020, si è contrattato la distribuzione delle risorse a disposizione, come costituite con atto n. 922/2020, nel rispetto dei vincoli di contenimento della finanza pubblica (Fondo già asseverato dal Collegio dei Revisori in data 29/06/2020 come da verbale n.8)

Dall'esposizione di cui sopra si può evincere che la contrattazione integrativa in esame risponde al principio dell'*"attribuzione selettiva di incentivi economici"*.

LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(aggiornamenti Note Applicative RGS - 30/11/2012 e 28/02/2013)

Modulo I

Atteso che la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale di natura necessariamente prodromica alla contrattazione stessa (cfr. Circolare Ministero dell'economia e delle finanze n. 25/2012, parere della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 8/2017 e deliberazione della Sezione Regionale di controllo del Veneto n. 263/2016/PAR);

Visti:

- l'art. 67, commi 1 e 2, relativamente alla costituzione delle risorse decentrate stabili del Fondo del personale dei livelli, del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

- in particolare il comma 1 del suddetto articolo: "1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.";

- la Dichiarazione Congiunta n. 5, del CCNL del 21/05/2018 ai sensi della quale: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*;

- il DL n.135/2018 (convertito con L. n.12/2019), che all'art. 11 stabilisce che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non sarà operante per gli "incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Dato atto che in ordine all'applicazione dall'art. 67, comma 2 lettere a), stante la formulazione letterale dell'articolo, è stato operato un incremento pari al numero effettivo dei dipendenti in servizio al 31/12/2015, comprese le unità in ruolo sovrannumerario per effetto della legge n.56/2014, riservandosi di rettificare le modalità di computo in caso di un consolidamento di diverso orientamento; che in merito a questo incremento il MEF – RGS con il parere prot. N. 169507 del 20/06/2019 ha confermato, per le Province, la legittimità di un incremento pari a tutte le unità in servizio alla data del 31/12/2015.

Atteso

che, in attuazione ai disposti contenuti nella Legge 56/2014, richiamati dalla Legge di Bilancio 2018, art. 1 commi 793-800 L. 205/2018, nonché dal comma 2, lettera e) del nuovo CCNL, in capo alla Provincia grava l'obbligo di decurtare i Fondi del trattamento accessorio (livelli e dirigenza) di un importo pari a quello maturato dal personale trasferito: nel caso di specie, del personale trasferito all'Agenzia Regionale per il lavoro dalla data del 1/06/2018, computato come valore medio rispetto al 2018, tali decurtazioni annualizzate sono state applicate sul 2019, come risulta dagli atti di costituzione.

Vista la recente pronuncia della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 5 del 22/03/2019;

Visti, inoltre, il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 257831 del 18/12/2018, in merito alla portata applicativa dell'art.23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, nonché l'importante parere reso all'UPI nazionale, MEF – RGS – Prot. 169507 del 20/06/2019, sulla corretta lettura di norme contrattuali incidenti sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate, che avalla l'operato dell'amministrazione;

Vista, da ultima, la Circolare n. 16 del M.E.F. – R.G.S. - Prot. 91043 del 15/06/2020, relativa a *"Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*, che tra le novità ha aderito alla lettura consolidata da parte della magistratura contabile in merito alla quantificazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per l'amministrazione nel suo complesso, a seguito di indicazioni in tal senso da parte di sezioni regionali della Corte dei Conti (CC Sezioni regionali PAR: Lombardia n. 150/2019, Puglia n. 27/2019, Liguria n. 56/2019, Toscana n. 277/2019 e Marche 31/2019);

Modulo di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Gli schemi di relazione tecnico-finanziaria sono strutturati per rappresentare distintamente ciascun Fondo e, nell'ambito di questo, distintamente ciascun anno di riferimento (es. in caso di contratto integrativo economico biennale).

La raccomandazione di una formale adozione di un atto di costituzione autonomo rispetto al contratto integrativo trova fondamento nella considerazione che la costituzione del Fondo non è materia di contrattazione integrativa e, al contempo, che la contrattazione integrativa deve aver luogo sulla base di quadri quantitativi certi. È opportuno che la relazione tecnico-finanziaria alla costituzione del Fondo, anche qualora non autonomamente certificata rispetto al Contratto integrativo, si attenga alle indicazioni che seguono, salvo approfondimenti aggiuntivi ritenuti necessari dall'Amministrazione o dall'Organo di controllo e da inserire nella medesima relazione tecnico-finanziaria. In caso di atto autonomo di Costituzione del Fondo, in sede di contratto integrativo la relativa sezione della relazione tecnico-finanziaria è meramente ricognitiva delle evidenze di tale atto e l'Organo di controllo fa a sua volta riferimento alla certificazione di tale atto: Parere positivo acquisito in data 29/06/2020, Verbale n. 8).

N.B. Non tutte le sezioni/voci/sottovoci risultano presenti ed applicabili per ciascun comparto/tipologia di personale. Sarà in ogni caso compito del redattore della relazione tecnico-finanziaria completare anche le parti ritenute non pertinenti con la formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione validare anche tale scelta.

Qui di seguito viene riportato l'elenco ragionato delle quattro sezioni in cui è articolato il modulo Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa con un commento di alcune tipiche voci e sotto-voci che caratterizzano ogni sezione. Una quinta sezione, denominata Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo e riferita unicamente a specifiche tipologie di contabilità del Fondo conclude questo modulo.

(Modulo I) Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate (Atto determinazione n. 922 del 25/06/2020), permangono all'alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera) nel rispetto dell'art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018.

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl: 1. Risorse storiche consolidate, 2. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl, 3. Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate

Si tratta della base di partenza, certificata, riferita ad un preciso disposto contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale di lavoro). Per esemplificare:

Articolo 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 *"a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*

N.B. Le risorse storiche consolidano in un unico ammontare riferito ad un momento contrattuale univoco, di cui all'atto determinazione n. 922/2020, certificato dall'Organo di controllo, tutte le poste aventi carattere di certezza e stabilità del Fondo in esame; ne deriva che gli incrementi contrattuali ed anche gli Altri incrementi come ad esempio la RIA personale cessato:

- sono già ricompresi nell'unico importo consolidato per le poste contabilizzate nel Fondo sino al momento contrattuale univoco che caratterizza il consolidamento
- debbono essere esplicitati nelle voci "Incrementi contrattuali" e "Altri incrementi" per le poste riferite a date successive al momento contrattuale univoco di *consolidamento*.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

È usuale che un contratto di primo livello preveda incrementi alle dotazioni dei diversi Fondi.

N.B. Vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce *Risorse storiche consolidate*. La misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

N.B. Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).

ATTI PRESUPPOSTO:

- DECRETO DELL'ORGANO DI VERTICE: PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, "Indirizzi della parte pubblica per la sottoscrizione del nuovo CCI annualità 2020 del personale dei livelli e del personale dirigenziale" n. 55 del 10/07/2020;

- ATTO DI COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2020 - DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE 1 RISORSE UMANE, AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI N. 922 del 25/06/2020;

Tabella 1 - Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse Fisse, aventi carattere di certezza e stabilità.

A) Risorse stabili 2019:

Unico importo consolidato (Risorse stabili 2017 al netto decurtazioni operanti sul 2018, annualizzate sul 2019, al netto delle decurtazioni per trasferimento funzioni avvenute fino a tutto il 2016 e al netto delle Posizioni Organizzative 2018)

€. 985.284,14.=

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 2, lettera C: Importo R.I.A. e *ad personam* cessati 2018 (economia annualizzata sul 2019)

€. 16.424,49.=

B) Risorse stabili 2019 non soggette al tetto:

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67 comma 2 lettera A: importo su base annua pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/05/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019

€. 32.947,20.=

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 2, lettera B: Incrementi del differenziale per progressioni economiche orizzontali

€. 9.051,77.=

(Modulo I) Sezione II - Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:
- Economie del Fondo e residui di Bilancio: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

N.B I risparmi determinati dall'applicazione dell'articolo 9 della Legge n. 122/2010, come nel caso dei risparmi determinati dalle assenze per malattia citati al punto 3 immediatamente precedente, non possono essere riutilizzati in qualsivoglia forma né nell'ambito del/dei Fondi riferiti al medesimo anno né in quello/quelli riferiti ad anni successivi.

Tabella 2 - Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse variabili (soggette al tetto).

(Risorse da quantificare annualmente)

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera D: Importo R.I.A. *ad personam* per cessati 2018

€. 4.724,50.=

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL TETTO €. 4.724,50.=

Tabella 3 - Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse variabili (non soggette al tetto).

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera A: Risorse in conto terzi
€. 1.133,79.=

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera E: Risorse derivanti da risparmi accertati a consuntivo dalla applicazione della disciplina dello straordinario (CCNL 01/04/99, art. 14)
€. 4.928,74.=

CCNL 21/05/2018 - Art. 68 comma 1: Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti
€. 9.118,72.=

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera K: Risorse variabili derivanti da processi di delega/trasferimento di funzioni
€. ==

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 5, lettera B: Risorse collegate a specifici obiettivi dell'Ente (finanziate con fondi europei)
€. ==

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL TETTO €. 15.181,25.=

In merito alle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, lett. A, si evidenzia che trattasi di risorse per conto terzi, di cui alla legge 449/1997 art. 43, provenienti da una convezione siglata con la CCIAA (decreto Presidente n. 158/2019) per lo svolgimento di prestazione in materia di LL.PP. pari il 50% dell'introito detratto oneri contributivi.

Per quanto riguarda gli incentivi di progettazione (ex art. 93 del D.Lgs 163/2006) e per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, sono in corso di quantificazione, in funzione dei quadri tecnici economici a base di gara approvati nell'anno di riferimento.

(Modulo I) Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai punti precedenti (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione.

Per ciascuna decurtazione del Fondo la relazione tecnico-finanziaria esplicita la motivazione giuridica e le modalità di calcolo al fine di consentire all'Organo di controllo di verificare la corretta applicazione dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme) e da quello economico-finanziario (in termini di correttezza della quantificazione).

Questa sezione del modulo di costituzione del Fondo viene compilata specificando alternativamente l'assenza di vincoli che impongano decurtazioni al Fondo ovvero l'elenco delle decurtazioni effettuate, corredate delle relative note esplicative.

Tabella 3 - Schema esemplificativo delle decurtazioni del Fondo con riferimento alle Risorse fisse e variabili.

Dato atto che, come meglio illustrato nell'Allegato A) alla presente, sono state operate e quindi consolidate le decurtazioni previste per legge:

- **comma 456, art. 1 della Legge n. 147/2013**, che ha prorogato fino al 31/12/2014 l'operatività del primo periodo dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, facendo venir meno il vincolo del tetto 2010 e che ha reso strutturale a decorrere dal 2015 le riduzioni operate nell'anno 2014, come meglio specificato nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 39875 del 08/05/2015;
- **L. 56/2014, art. 1, commi 793-800, L. 205/2017**, nonché dal **c. 2, lettera E) art. 67 CCNL del 21/05/2018** a seguito del trasferimento di funzioni. Da ultimo il personale trasferito all'Agenzia Regionale per il Lavoro dalla data del 01/06/2018, computato come valore medio rispetto al 2017 pro- quota sul 2018, conguagliato su base annua nel 2019;
- **comma 2, art. 23 del D.Lgs. 75/2017, come da ultimo interpretato dalla Circolare 16/2020** del M.E.F. – R.G.S. – Prot. 91043 del 15/06/2020, relativa a "Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165": differenziale rispetto al tetto 2016.

TOTALE DECURTAZIONE FONDO 2020 rispetto al limite 2016
€ 566.319,29.=

(Modulo I) Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tabella 4 - Schema esemplificativo di sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

A) Fondo tendenziale:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Totale Fondo tendenziale al netto decurtazioni operanti sul 2017 e al netto Posizioni Organizzative: **€ 1.006.433,13.=**

Risorse stabili non soggette al tetto

- **CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 2 lettere a) e B):** **€ 41.998,97.=**

Risorse variabili non soggette al tetto

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera A: Risorse in conto terzi : Convenzione – C.c.I.A.A. per lo svolgimento di prestazioni in materia di Lavori Pubblici – Decreto Presidente 158/2019 – L. 449/1997 art. 43

€ 1.133,79.=

- **CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera B:** risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

€ ==

CCNL 21/05/2018 – Articolo 67, comma 3, lettera E: Risorse derivanti da risparmi accertati a consuntivo dalla applicazione della disciplina dello straordinario (CCNL 01/04/99, art. 14) **€. 4.928,74.=**

CCNL 21/05/2018 - Art. 68 comma 1: Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti **€. 9.118,72.=**

B) Decurtazione delle risorse (soggette al tetto) nel rispetto del limite ex-art. 23, comma 2 D. Lgs 75/2017 **€ 566.319,29.=**

C) Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: **€ 480.046,78.=**

Risorse variabili: **€ 17.247,28.=**

Totale Fondo sottoposto a certificazione: **€ 497.294,06.=**

(Modulo I) Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contabilizzazione delle risorse temporaneamente all'esterno del Fondo deve avere la medesima natura programmatica delle altre poste, in quanto va inserita nel medesimo quadro contabile; deve quindi essere tenuta distinta e non confusa con rappresentazioni a consuntivo o di cassa.

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO IN QUANTO TUTTE LE RISORSE SONO APPOSTATE SUL FONDO E LA CONTABILITA' E' AL LORDO DI TUTTE LE POSTE

MODULO II

MODULO DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il secondo Modulo dello schema standard di relazione tecnico-finanziaria è dedicato alla esposizione, ai fini della certificazione, della programmazione dell'utilizzo delle risorse individuate dal Modulo I di "Costituzione del Fondo". Questo secondo modulo affronta quindi un versante complementare della gestione del Fondo, distinto dal precedente perché la quantificazione delle risorse costituisce una responsabilità affidata unicamente all'Amministrazione laddove la programmazione di utilizzo costituisce la sede propria della contrattazione integrativa, nel rispetto dei seguenti vincoli:

1. la contabilizzazione del modulo di programmazione di utilizzo del Fondo deve avere la medesima natura contabile del modulo di costituzione del Fondo (risorse), di cui costituisce il versante della destinazione (impieghi);
2. il totale delle risorse del Fondo (Modulo I) deve coincidere esattamente con quello delle destinazioni programmate (Modulo II);
3. le destinazioni con carattere di certezza e stabilità del Modulo II non devono superare il limite delle risorse fisse aventi con carattere di certezza e stabilità del Modulo I.

(Modulo II) Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse in questa sezione vanno rappresentate **tutte le poste** la cui disciplina **esula dall'attività negoziale integrativa** come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Fanno parte di questa sezione:

- a. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello)
- b. gli istituti del Fondo la cui quantificazione, pur demandata alla negoziazione integrativa, è regolata da contratti pregressi su cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene)
- c. gli utilizzi del Fondo giuridicamente già perfezionati (es. le progressioni orizzontali storiche per il personale non dirigente dei comparti Regioni e Autonomie locali)
- d. in generale tutti gli istituti regolati su base aziendale/datoriale senza specifica formalizzazione in sede di negoziazione integrativa (es. gli istituti di rischio/disagio/responsabilità ove non negoziati formalmente).

La formale quantificazione delle risorse non disponibili alla negoziazione è funzionale a tre fasi distinte fra loro anche temporalmente:

- i. consente alle delegazioni trattanti di valutare, in fase di contrattazione, la quota di risorse effettivamente negoziabili in sede di contratto integrativo
- ii. consente, all'atto della presentazione dell'ipotesi di contratto integrativo formalizzata dalla parti, di presentare alla certificazione una compiuta contabilità di programmazione del Fondo (in cui le quote negoziate unitamente a quelle non negoziate risultano esattamente coerenti con le risorse definite in sede di costituzione del Fondo)
- iii. consente all'Organo di controllo di verificare a consuntivo se le risorse di salario accessorio effettivamente utilizzate abbiano rispettato i limiti di spesa definiti in sede di costituzione del Fondo e negoziati in sede di contratto integrativo (cfr. Modulo IV relativo alla compatibilità economico-finanziaria).

L'esposizione delle risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non negoziate esplicitamente in sede di Contratto Integrativo sottoposto a certificazione è riferita alla seconda fase (ii.) sopra-esposta.

Tabella 1 - Schema esemplificativo di destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate espressamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa, € 336.690,54.= così ripartite:

- Indennità di comparto	€ 76.268,52.=
- Progressioni orizzontali	€ 192.003,25.=

- Ind. Ex VIII qualifica non incaricata di posizione organizzativa € 4.418,77.=
 - Indennità turno, maggiorazione oraria, riposo compensativo e reperibilità ecc.
- € 64.000,00.=

(Modulo II) - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo. In questa sezione vanno quindi riportati i diversi istituti economici la cui quantità risulta formalmente negoziata nel contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Tabella 2 - Schema esemplificativo di destinazioni regolate espressamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

- Progressioni orizzontali nuove da attivare (2020)	€ 12.000,00.=
- Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 21/05/2018	€ 25.750,00.=
- Indennità specifiche responsabilità art. 70/quinquies CCNL 21/05/2018	€ 25.610,00.=
- Indennità di funzione art. 56/sexies CCNL 21/05/2018	€ 3.075,00.=
- Indennità servizio esterno art. 56/quinquies CCNL 21/05/2018	€ 9.000,00.=
- Compensi per Services art. 67, c. 3, lett. a, CCNL 21/05/2018	€ 1.133,79.=
- Performance organizzativa art. 68, lettera A, B e art. 69 CCNL 21/05/2018	€ 84.034,73.=
Totale destinazioni regolate dal Contratto Integrativo	€ 160.603,52.=

Si evidenzia che:

- viene rispettata la previsione di cui all'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018, ossia la parte prevalente di risorse variabili è veicolata a premiare la performance individuale;
- per quanto riguarda, l'istituto delle progressioni economiche, trattasi del terzo ed ultimo anno di attuazione, come contrattato nel CCI normativo 2018-2020, che complessivamente stima un coinvolgimento di circa il 50% (su tutti il triennio) degli aventi diritto, rispettando così il principio della "quota limitata" prevista dall'art. 16 del CCNL 21/05/2018.

(Modulo II) Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Questa sezione va utilizzata unicamente se la delegazione negoziale, nonostante l'indicazione di carattere generale di concludere la negoziazione del Fondo in una unica sessione negoziale, si trova nella necessità di rinviare la contrattazione di specifiche risorse esplicitamente individuate e al contempo di dare esecutività al Contratto Integrativo che regola le restanti risorse. Nel CCI Parte-Normativa, per i dettagli di alcuni nuovi istituti viene disposta la costituzione di un tavolo tecnico per la definizione dei criteri.

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

(Modulo II) Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Tabella 3 - Schema esemplificativo di sintesi delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

A) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate dal CI:

€ 336.690,54.=

B) Destinazioni formalmente regolate dal CI;

€ 160.603,52.=

Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione **€ 497.294,06.=**

(Modulo II) Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Questa sezione va compilata unicamente qualora la contabilità del Fondo sia realizzata al netto delle risorse temporaneamente all'esterno del Fondo (tipicamente il valore differenziale delle progressioni economiche orizzontali pagate con il capitolo degli stipendi) e di conseguenza risulta compilata la corrispondente sezione nell'ambito del Modulo I di costituzione del Fondo.

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO

(Modulo II) Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Questa sezione è dedicata alla *asseverazione* motivata, da parte dell'Amministrazione, del rispetto, in sede di Contratto Integrativo, di alcuni vincoli di carattere generale.

Si attesta il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con Risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Istituti contrattuali fissi e continuativi:

- | | |
|---|----------------|
| • Indennità di comparto | € 76.268,52.= |
| • Progressioni orizzontali (a regime pari al 42,5% delle risorse stabili) | € 204.003,25.= |
| • Ind. Ex VIII qf del personale non incaricato di P.O. | € 4.418,77.= |
| • Ind. turno, magg. oraria, riposo comp. e reperibilità ecc. | € 64.000,00.= |

TOTALE **€ 336.690,54.=**

Risorse del Fondo Fisse e continuative (decurtate) **€ 480.046,79.=**

Si attesta:

- il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, attribuiti tramite un sistema di valutazione approvato nel rispetto dei principi di selettività di cui al titolo III del D.Lgs 150/09 e del D.Lgs 75/2017;
- il rispetto del principio della premiazione del merito protratto nel tempo ad una quota limitata del personale per l'attivazione delle progressioni economiche orizzontali;
- il rispetto del principio espresso nell'art. 68 comma 3 del nuovo CCNL 21/05/2018 con riferimento alla destinazione delle risorse variabili

Modulo III - Esempificazione di "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente"

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019 PROVINCIA DI FERRARA

COSTITUZIONE DEL FONDO

Fondo 2020 Fondo 2019

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 Ccnl 21/05/2018)	985.284,14.=	985.284,14.=
Importo R.I.A. e ad personam per cessati 2017, 2018 e 2019 (economia annualizzata sul 2020)	16.424,49.=	5.036,10.=

Incrementi contrattuali

Incrementi del differenziale per progressioni economiche orizzontali CCNL 21/05/2018 Art. 67 comma 2 lettera A	32.947,20.=	32.947,20.=
Incrementi Ccnl 21/05/2018 EELL Art. 67 c. 2 lettera B (2020)	9.051,77.=	
Incrementi Ccnl 21/05/2018 EELL Art. 67 c. 2 lettera B (2019)		9.051,77.=

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità € 1.043.707,60.=

Risorse variabili

Poste variabili soggette al tetto

Importo R.I.A e ad personam per cessati 2017

(CCNL 21/05/2018 Art. 67 c. 3)

4.724,50.=

4.725,28.=

Poste variabili non soggette al tetto

Legge 449/1997, art. 43 (Risorse in conto terzi: Convenzione Provincia – C.C.I.A.A. per lo svolgimento di prestazioni in materia di lavori pubblici – Decreto Presidente 158/2019

1.133,79.=

Economie Fondo anno precedente non integralmente utilizzate - anno 2018 (CCNL 21/05/2018 art. 68 ultimo periodo)

9.118,72.=

Incentivi Funzioni tecniche ex art 113 del D.Lgs 50/2016 e per la parte residua di progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (da quantificarsi in funzione dei quadri tecnici economici)

4.928,74.=

Art. 15 c. 1 lett. m CCNL 1/04/1999 (risp. straord.)

Totale risorse variabili 2020

€ 15.181,25.=

Decurtazioni del Fondo (già operate quelle conseguenti al trasferimento di funzioni, a regime dal 2019)

Decurtazione risorse soggette al tetto rispetto al limite 2016

ex-art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)

Totale decurtazioni del fondo 2019

€ 566.319,29 . =

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione

€ 497.294,06.=

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO

Fondo 2020

DEL FONDO

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennità di comparto quota carico Fondo (EELL)

76.268,52.=

Progressioni orizzontali storiche (EELL)

192.003,25.=

Ind. Ex VIII qf del personale non incaricato di P.O.	4.418,77.=
--	------------

Ind. Contrattuali art. 17 c. 3 CCNL 01/04/99 e art.24 c.1 CCNL 14/09/2000	64.000,00.=
---	-------------

A) Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2020

€ 336.690,54.=

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Progressione orizzontali (2020)	12.000,00.=
---------------------------------	-------------

Indennità di responsabilità / funzione (Artt. 56/sexies e 70/quinquies CCNL 21/05/2018)	25.610,00.=
---	-------------

Indennità servizio esterno (Artt. 56/quinquies CCNL 21/05/2018)	9.000,00.=
---	------------

Indennità di Funzione (Art. 56/sexies CCNL 21/05/2018)	3.075,00.=	8.000,00.=
--	------------	------------

Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 21/05/2018	25.750,00.=
--	-------------

Compensi per Services art. 67 c. 3 lett. A CCNL 21/05/2018	1.133,79.=
--	------------

Performance/individuale/collettiva/magg.	84.034,73.=
--	-------------

B) Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 2020

€ 160.603,52.=

A)+B) Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 2020: € 497.294,06.=

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	336.690,54.=
---	--------------

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	160.603,52.=
---	--------------

Totale destinazioni Fondo 2020 sottoposte a certificazione: € 497.294,06.=

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Modulo IV declina il supporto che, in sede di relazione tecnico-finanziaria, l'Amministrazione rende all'Organo di controllo individuato dall'art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in aggiunta alle esposizioni già previste in sede di Modulo I (legittima e quantitativamente corretta costituzione del Fondo) e di Modulo II (legittima e quantitativamente corretta programmazione di utilizzo del Fondo come formalizzata in sede di contrattazione integrativa sottoposta alla certificazione).

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Questa sezione della relazione tecnico-finanziaria attesta in quali modi la contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione gestisce le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa (ad esempio specificando quali capitoli del Bilancio sono deputati a regolare le destinazioni del Fondo nelle sue diverse componenti come illustrate nel Modulo II). Particolare attenzione dovrà essere posta, in tale esposizione, alle modalità tecniche che il sistema contabile-finanziario dell'Amministrazione pone in essere allo scopo di garantire il rispetto in sede di allocazione a bilancio delle risorse dei limiti di spesa rappresentati dai Fondi per la contrattazione integrativa.

Viene dato atto, come certificato agli atti, che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 29/04/2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2019;
- la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), all'articolo 1, commi da 819 a 826, ha sancito il definitivo superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, pertanto gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio "non negativo": come si evince dal prospetto della verifica degli equilibri (previsto dall'Allegato 10 del D. Lgs. 118/2011) allegato al Rendiconto della Gestione 2019, la Provincia ha conseguito risultati di saldo di bilancio "non negativi" che rispettano quindi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della citata Legge 145/2018;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 76 del 18/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 2 del 19 febbraio 2020 e n. 9 del 29 aprile sono state approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 24 luglio 2020 è stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2020/2022 e dato atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'Ente rispetta il vincolo di contenimento di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 557 - 557 quater, della Legge 296/2006;
 - l'ente opera garantendo una riduzione programmata della spesa di personale, con particolare attenzione alle risorse decentrate destinate al trattamento accessorio;
 - l'Ente rispetta la previsione dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento di Organizzazione è stato adeguato ai principi dettati dal Titolo II° e dal Titolo III° del D.Lgs 150/09, alla luce del correttivo D.Lgs 141/11;
 - l'Ente ha adottato il sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa ed individuale, come indicato dal Titolo II° del D.Lgs 150/09;
- che con Decreto presidenziale n. 28 del 7/03/2019 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021;

Si attesta:

che il **Fondo del Personale dei Livelli per l'anno 2020**, considerato al netto della proiezione di decurtazione *ex lege*, ammonta a **€ 497.294,06.=** e le relative risorse sono comprese e trovano copertura negli stanziamenti del **Bilancio 2020/2022 - Competenza 2020**, all'interno del Titolo I – Macroaggregati 01 e 10 - nelle azioni di spesa appositamente destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale, classificate nelle diverse missioni e nei diversi programmi del bilancio, coerentemente l'assetto organizzativo dell'Ente.

Più dettagliatamente, le risorse a copertura delle voci di salario accessorio ricorrente mensile (indennità di comparto, progressione economica, indennità ex-8° livelli non titolari di posizione organizzativa) sono stanziare nelle specifiche azioni di spesa e suddivise nei vari capitoli di bilancio, nel rispetto della corretta classificazione delle spese per missioni e programmi, coerentemente con l'assegnazione del personale alle diverse funzioni provinciali. Analogo criterio è applicato per la ripartizione a bilancio degli stanziamenti a copertura dei costi per oneri previdenziali ed i.r.a.p. sulle citate voci ricorrenti mensili.

Riguardo invece alle voci di salario accessorio per premialità 2020, liquidabili ed esigibili nell'esercizio successivo (indennità di responsabilità, indennità di funzione e premi per la performance), le risorse a loro copertura sono stanziare nel fondo pluriennale vincolato spesa di parte corrente 2020, in quanto destinate ad essere reimputate nel bilancio di previsione 2021.

Analogo criterio è applicato per la copertura dei costi per oneri previdenziali ed i.r.a.p. sulle citate voci previste per premialità.

Specifica azione di spesa è invece prevista per le "indennità contrattuali" (turno, riposo compensativo, reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno) liquidabili con cadenza mensile, mentre oneri previdenziali ed i.r.a.p. sono ripartiti secondo i criteri sopra enunciati.

Nello specifico, l'allocazione nel Bilancio 2020/2022 – Competenza 2020, delle risorse a copertura delle voci di spesa del Fondo del Personale Livelli 2020 sono evidenziate nel prospetto **Allegato B)**, parte integrante della presente relazione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

La sezione deve quindi essere fondata su una formale ricognizione amministrativa tesa a confrontare il limite di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa con il relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'Amministrazione.

N.B.

Va adeguatamente sottolineato che la contabilità di bilancio di norma si chiude con il termine dell'esercizio finanziario laddove la contabilità legata agli utilizzi del Fondo in genere travalica quel termine. Ciò avviene generalmente con riferimento agli istituti premiali, che non possono che essere attivati a consuntivo ed a valle delle necessarie procedure di valutazione. Ciò avviene altresì in tutti i casi in cui le procedure attuative del Contratto Integrativo. Il confronto fra il limite rappresentato dal Fondo e l'effettiva gestione delle risorse dovrà quindi essere effettuato considerando sia le poste effettivamente utilizzate (come riscontrabili dalla contabilità economico finanziaria alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria) sia le eventuali voci del Fondo ancora da perfezionare.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La presente sezione, secondo quanto previsto dell'art. 40bis, comma 5 del DLgs n. 165 del 2001, deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura con riferimento alla struttura del bilancio dell'amministrazione

La compatibilità economico-finanziaria degli stanziamenti del fondo per l'intero periodo di validità contrattuale e la loro coerenza con gli strumenti annuali e pluriennali di bilancio è dimostrata dalle indicazioni delle capienze e allocazioni delle poste in Bilancio illustrate nella precedente Sezione I^, anche per quanto riguarda la copertura degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico Ente.

Si attesta, infine, che il numero dei dipendenti destinati al trattamento accessorio 2020 è pari ad una media (tenuto conto delle cessazioni ad aggi note) di n. 148 unità, e che la media annua procapite dei benefici attesi è pari a circa € 3.360,10 (comprensivi di tutte le voci anche fisse e continuative: indennità di comparto, progressione orizzontale e incarichi di responsabilità) al pari degli anni precedenti.

Ferrara, 06/08/2020

 LA DIRIGENTE
Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali
Dott.ssa Valentina Lealini

Allegati:

Allegato A) Preintesa Livelli parte economica anno 2020;

Allegato B) Allocazione Risorse;

PROVINCIA DI FERRARA

IPOTESI DI

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEI LIVELLI**

**AREA FUNZIONI LOCALI
(CCNL 21/05/2018)**

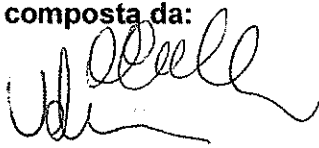
CCI 2020 – PARTE ECONOMICA

L'anno duemilaeventi (2020), il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 10, nella residenza della sede della Provincia di Ferrara ha avuto luogo l'incontro tra

- la delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

ORNELLA CAVALLARI
VALENTINA LEALINI

PRESIDENTE
COMPONENTE

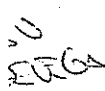


E

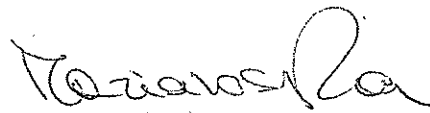
- la delegazione di parte sindacale, composta da:

VITALI NATALE

CGIL PROVINCIALE

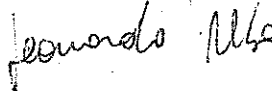
 BEA MARESCA
BERTELLI FRANCESCO

CISL/FPS PROVINCIALE



UBA LEONARDO

UIL/FPL PROVINCIALE



PARMIANI SANDRO

CSA/REGIONI ENTI LOCALI

POLICARDI ALESSANDRA

RSU

VITALI MARIA CHIARA

RSU



LATTA DAVIDE

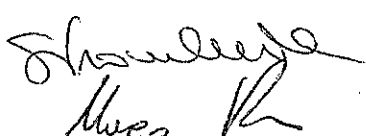
RSU

RAVAGLIA MARCO

RSU

TROMBETTA SILVIA

RSU



RIGHI MARCO

RSU

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 si apre la nuova stagione di contrattazione integrativa.
- il nuovo CCNL introduce una serie di nuove indennità e offre opportunità di incremento di indennità già esistenti, la cui applicazione trova tuttavia un limite attualmente invalicabile nelle disposizioni dell'art. 67, comma 7, le quali prevedono che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017".

Atteso che:

- spetta all'organo di governo fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale, gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa sia del personale dei livelli che per il personale dell'area dirigenziale anche con riferimento, per quanto di competenza, alla disponibilità delle risorse variabili da destinare al trattamento accessorio, compatibilmente con disponibilità di Bilancio e in osservanza ai vincoli dettati in tema di contenimento della finanza pubblica;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata, con atto dirigenziale, nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale;

- la natura di atto unilaterale di pianificazione finanziaria, non contrattabile, dell'atto di costituzione del fondo dedicato alla contrattazione integrativa viene richiamata anche dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25/2012;

Ricordato che:

- con decreto presidenziale n. 63/2018 si è provveduto alla costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica;
- con atto n. 922/2020 si è provveduto alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate del personale dei livelli – anno 2020.

Visti gli indirizzi per l'avvio delle trattative tese alla sottoscrizione del CCI del personale dei livelli, formulati dal Presidente, con decreto n. 54/2020.

Visto il CCI 2019-2021 Parte Normativa – siglato in data 3/07/2019, tutt'ora vigente.

Dato atto che la presente preintesa sarà sottoposta al controllo sulla compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori;

Le parti, al termine della riunione, sottoscrivono all'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – CCI - relativa al personale dei livelli – area Funzioni Locali, ex art. 7 CCNL 21/05/2018

IPOTESI DI CCI 2020 - PARTE ECONOMICA

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo, come declinato negli allegati A) Costituzione e B) Proiezione spesa, parti integranti della presente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso la Provincia di Ferrara con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

ART. 3 DURATA - REVISIONE

1. Il presente CCI ha durata annuale dalla sottoscrizione. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

ART. 4 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRA LE DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Per quanto riguarda i criteri si rinvia al CCI PARTE NORMATIVA 2019-2021.
2. Per il 2020 le risorse vengono ripartite come da Allegato B) Proiezione di spesa.

ART. 5 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE E DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO

1. Fermo restando i criteri generali pattuiti nel CCI PARTE NORMATIVA 2019-2021.

2. Per il 2020:

La maggiorazione del premio ex art. 69 "Differenziazione del premio individuale" Si stabilisce nel 30%.

La quota dei beneficiari viene individuata nel 5% del personale che presenta i requisiti più alti di partecipazione al premio, suddivisi per categoria, con una valutazione che comunque deve essere superiore alla media. Per garantire l'armonizzazione dei punteggi si rinvia alla formula individuata per l'istituto delle PEO.

Se il numero di dipendenti individuati secondo le regole sopra descritte dovesse (per via degli *ex aequo*) superare il numero dei beneficiari si applicheranno i seguenti criteri di preferenza:

- 1) aver raggiunto la prima volta il 5%;
- 2) anzianità di servizio complessiva;
- 3) esperienza di mansione specifica.

ART. 6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE

1. Per quanto riguarda i criteri si rinvia alla CCI PARTE NORMATIVA 2019-2021, con eccezione del requisito dei 24 mesi di permanenza nella categoria economica che viene riportato a 36 mesi (si da atto che la progressione fatta nel corso del 2018 ha avuto decorrenza 31/10/2018, e che pertanto il requisito dei 36 mesi, anziché i 24, può avere incidenza solo per le mobilità in ingresso)

2. Decorrenza giuridica ed economica PEO: 1/01/2020.

3. BUDGET: pari a 12.000 euro su base annua.

Precisazioni:

- fotografia del personale al 01/01/2020, tutti requisiti devono essere posseduti a quella data;
- i tre anni di valutazione devono essere omogenei e pertanto, qualora un dipendente alla data del 1/01/2020 non sia più titolare di posizione organizzativa, verranno prese le valutazioni afferenti agli anni immediatamente precedenti l'incarico.

ART. 7 INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO

1. Per quanto riguarda i criteri e la misura dell'indennità per il 2019, si rinvia a quanto convenuto nel CCI PARTE NORMATIVA 2019-2021, pattuendo i seguenti importi cumulabili:

- causale rischio 2,5 € giornalieri (rapportato al punteggio)
- causale disagio 2,5 € giornalieri (rapportato al punteggio)
- causale maneggio valori a 1 € giornalieri

ART. 8 INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

1. Riconoscimento alle categorie C e D che esercitano compiti che comportano l'assunzione di specifiche responsabilità di procedimento complesso, di coordinamento di numerose unità lavorative o gruppi trasversali, risultante da atto formale come da criteri concordati nel CCI PARTE NORMATIVA 2019-2021

2. Proposta di budget pari a quello del 2019 con decurtazione della parte relativa all'economia della Cat D in precedenza assegnata allo staff del Comandante della Polizia i cui risparmi vengono veicolati al budget per l'indennità di funzione spettante all'area vigilanza.

3. La pesatura viene fatta annualmente sulla base del sistema delineato nel CCI parte normativa 2019-2021 in base al valore punto.

ART. 9 REPERIBILITA - COMPENSO

1. Si conviene per l'innalzamento del compenso reperibilità per le 12 ore da € 10,33 a € 12.00

ART. 10 L'INCREMENTO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, OVE IMPLICANTE, AL FINE DEL TETTO AL FONDO, UNA RIDUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

1. Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
2. Le parti non pervenuti ad un accordo.

ART.11 INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO

1. Fermo restando il requisito della "continuità" su base mensile specificata nel CCI Parte normativa, attraverso il quale si individuano gli aventi diritto, considerata la peculiarità del servizio esterno richiesto agli agenti di polizia locale, l'indennità viene commisurata in un unico importo pari a € 5,00 giornalieri.
2. Verrà corrisposta agli aventi diritto, sulla base dell'effettivo servizio giornaliero prestato all'esterno, risultante da rapporti di servizio giornalieri.
3. Al personale di vigilanza che non svolge il servizio esterno in via continuativa, si riconoscerà l'indennità di condizioni lavoro, secondo i termini e modi delineati nel CCI – Parte Normativa.

ART. 13 INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI VIGILI

1. L'Indennità di funzione viene collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili in ragione del grado rivestito dal lavoratore, che giustifichino, senza automatismi, il riconoscimento dell'incentivazione secondo il sistema individuato nel CCI Parte normativa 2019-2021, nei limiti del budget destinato con l'integrazione di cui all'art. 8 comma 2.

ART. 14. PROVENTI CODICE DELLA STRADA

1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, come determinata dall'ente in base all'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 è destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 dello stesso Codice.
3. L'Ente destina una quota dei proventi in esame per le la previdenza integrativa dei vigili, pari a € 2.000,00 procapiti, secondo i criteri pattuiti con il CCDI siglato in data 29/08/2013, a cui si rinvia per i contenuti.

Allegati:

- allegato A) Costituzione Risorse 2020
- allegato B) Proiezione di Spesa 2020

RISORSE C.C.I. PERSONALE AREA LIVELLI - ANNO 2020					
PROIEZIONE SPESA					
			PROIEZIONE SPESA BASE ANNUA 2020	Incidenza % spesa (voce finanziaria con risorse stabili) sul totale risorse stabili	Incidenza % spesa (voce finanziaria con risorse variabili) sul totale risorse stabili
RISORSE STABILI FONDO 2020			480.046,78		
RISORSE VARIABILI FONDO 2020 (somme di competenza dell'anno corrente)	3.199,82		17.247,28		
RISORSE VARIABILI FONDO 2020 (economie su risorse stabili 2019 + economie su straordinario 2019 confluite in avanzo al 31/12/19)	14.047,46				
TOTALE RISORSE FONDO C.C.I. 2020			497.294,06		
DESTINAZIONE					
Indennità comparto fondo			76.268,52	15,89%	
Progressione orizzontale			192.003,25	42,50%	
Disponibilità per proiezione ipotesi nuove P.E.O. 2020 (nel rispetto del limite del 45% delle risorse stabili 2020)			12.000,00		
Indennità ex-8 senza P.O.			4.418,77	0,92%	
Totale voci mensili + proiezione ipotesi nuove P.E.O. 2020			284.690,54		
Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 21/05/2018	riporto:		25.750,00	5,36%	
Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 21/05/2018 (€ 2,50 rischio; € 2,50 disagio; € 1,00 maneggio valori)	€ 25.500,00 € 250,00				
Causale Rischio	15.100,00				
Causale Disagio	10.400,00				
Causale Maneggio Valori	250,00				
Indennità contrattuali varie art. 17, c. 3, CCNL 01/04/99 e art. 24, c. 1, CCNL 14/09/00	riporto:		64.000,00	13,33%	
Indennità di turno	28.000,00				
Maggiorazione oraria / Riposo compensativo	3.000,00				
Indennità di reperibilità (Proiezione nuovi importi: € 12,00 giornalieri)	33.000,00				
Indennità specifiche responsabilità art. 70/quinquies CCNL 21/05/2018			25.610,00	5,34%	
Indennità di funzione art. 56/sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia)			3.075,00	0,64%	
Indennità servizio esterno art. 56/quinquies CCNL 21/05/2018 (€ 5,00 giornalieri)			9.000,00	1,88%	
Compensi per services art. 67, c. 3, lett. a, CCNL 21/05/2018 (C.C.I.A.A. Ferrara - Decreto Presidente 158 del 16/12/2018)			1.133,79	0,24%	Risorse variabili (quota di competenza 2019)
SPESA 2020 - VOCI MENSILI + DISPONIBILITÀ P.E.O. - INDENNITÀ CONTRATTUALI e SERVICES (PROIEZIONE)			413.259,33		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER PREMI PERFORMANCE			64.034,73		
di cui: RISORSE STABILI FONDO 2020 (interamente di competenza 2020)	67.321,24	69.387,27		14,15%	
di cui: RISORSE VARIABILI FONDO 2020 (quota di competenza 2020 al netto importo services)	2.065,03			0,43%	Risorse variabili (quota di competenza 2019)
di cui: RISORSE VARIABILI FONDO 2020 (quota da applicazione avanzata al 31/12/2019 ex CCNL 21/05/18, art. 68, c. 1, ultimo periodo; ex CCNL 21/05/18, art. 67, c. 3, lettera E)	14.047,46			2,93%	Risorse variabili (quota da applicazione avanzata)
FONDO COMPLESSIVO 2020			497.294,06	100,00%	3,59%
CALCOLO MAGGIORAZIONE					
	Ripartizione premi				
Premi performance organizzativa art. 68, lettera A, CCNL 21/05/2018	82.774,21				138
Maggiorazione premio Individuale art. 69 CCNL 21/05/2018 (30% maggiorazione per il 5% o il 10% dei dipendenti)	1.260,52				1
					1
					140
					600,25
					7
					180,07
					1.260,52

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ANNUALITA' 2020
(STANZIAMENTI ALLA DATA DEL 24 LUGLIO 2020 COME DA VARIAZIONI DI CUI ALLA D.C.P. 25/2020 - ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO)
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE - ANNO 2020

Macro	Codifica	Azione	Descrizione	Coti Tit	LIVELLI	POSIZIONI (valori adeguati come da Decreto 22 del 10/02/2020)	STANZIAMENTI COMPLESSIVI DI BILANCIO (DCP 25 del 24/07/2020)	NOTE
1.01	0102.01.1101506500	6560	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - CONTROLLI INTERNI - ANTICORRUZIONE-QUALITA'	21	-	-	3.092,21	
1.02	0102.01.0600001830	6030	COMANDO IN ENTRATA - ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - CONTROLLI INTERNI-ANTICORRUZIONE-QUALITA' (segni della azione)	21	-	-	232,00	Valore complessivo azione 8080 € 4.437,00 persona comprensiva di tutti i costi da imputare all'altro Ente
1.01	0102.01.1102004170	4170	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	21	-	12.141,58	48.791,47	
1.01	0103.01.1102004179	4179	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - BILANCIO E CONTABILITA'	21	-	6.906,19	24.493,19	
1.01	0103.01.11030506234	6234	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - SERVIZIO UNICO ACQUISTI	21	-	6.956,30	21.209,47	
1.01	0104.01.1102096280	6280	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - ENTRATE E TRIBUTI	21	-	-	2.609,62	
1.01	0105.01.11030506543	6543	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - EDILIZIA-FABBRICATI-SICUREZZA- MANUTENZIONE	21	-	6.356,31	28.070,92	
1.01	0105.01.11030104300	4300	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - APPALTI-GARE-PATRIMONIO- ESPROPRI	21	-	-	28.676,09	
1.01	0105.01.1103090235	6235	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - PARCO AUTOMEZZI	21	-	-	4.363,89	
1.01	0106.01.11030604186	4186	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - STAFF SETTORE TECNICO	21	-	-	6.062,78	
1.01	0108.01.1102004182	4182	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - SERVIZI INFORMATICI	21	-	-	16.339,42	
1.01	0108.01.11020998261	6261	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - SERVIZI STATISTICI	21	-	-	3.799,41	
1.01	0101.01.1102004173	4173	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - RISORSE UMANE	21	-	-	11.638,96	
1.01	0301.01.1512120670	6670	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - CORPO POLIZIA PROVINCIALE	21	-	11.491,71	37.869,09	
1.01	0405.01.12114304208	4208	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - PUBBLICA ISTRUZIONE	21	-	-	3.907,21	
1.01	0801.01.1430556254	6254	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE- URBANISTICA-S.I.G.	21	-	6.356,31	16.337,59	
1.09	0801.08.1600020873	6073	COMANDO ENTRATA - ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA-S.I.G.	21	-	-	182,00	
1.01	1002.01.1423550432	4232	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - MOBILITA'-ED ENERGIA	21	-	-	16.459,13	
1.01	1005.01.14133004226	4226	ACCESSORIO RICORRENTE LIVELLI - VIABILITA'-SEGNALETICA- SICUREZZA STRADALE	21	-	-	48.966,37	
1.01	0111.01.11200500359	659	RETRIBUZIONI MENSILI PERSONALE COMANDO	21	-	-	668,60	
1.01	0111.01.16053128055	6055	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA SISMICA (quota parte dell'azione)	21	-	-	563,40	
1.01	0101.01.1102039019	6019	TRATTAMENTO ACCESSORIO - RISORSE EX D.LGS. 75/17 ART. 23	21	-	-	6.000,00	*** Totale az. 8019 (comprensiva pura, escluso FPV) € 3.140,01 (di cui € 10.000,00 di suo carattere contabile, non indicarne presente documento)
1.01	0101.01.1102039019	6019	TRATTAMENTO ACCESSORIO - RISORSE EX D.LGS. 75/17 ART. 23	21	-	-	12.000,00	
1.01	0101.01.1102039019	6019	TRATTAMENTO ACCESSORIO - RISORSE EX D.LGS. 75/17 ART. 23	21	-	-	113,79	
1.01	0101.01.1102039019	6019	TRATTAMENTO ACCESSORIO - RISORSE EX D.LGS. 75/17 ART. 23	21	-	-	2.000,00	
1.01	0101.01.1102039019	6019	TRATTAMENTO ACCESSORIO - RISORSE EX D.LGS. 75/17 ART. 23	21	-	-	98.750,00	
1.10	0101.01.1102004875	4875	ORGANIZZATIVE	21	-	-	10.213,50	
1.10	0101.01.1102004874	4874	FPV - CCNL LIVELLI - CCDI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA'	21	-	-	28.665,00	
1.10	0101.01.16153757055	7055	FPV - CCNL LIVELLI - CCDI - PRODOTTIVITA' E ALTRE PREMIALITA'	21	-	-	67.987,67	
					-	-	14.047,46	Stanziamiento complessivo € 82.035,13
					-	-	585.384,46	

NOTE: LE SOMME STANZIATE NELLE AZIONI RAPPRESENTANO LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO COME PREVISIONE INIZIALE E SUCCESSIVE VARIAZIONI, DA ULTIMO APPROVATE CON D.C.P. 25 DEL 24/07/2020, E SONO COERENTI CON L'ATTO DI COSTITUZIONE DEI FONDI 2020 (PRD 922 DEL 25 GIUGNO 2020).

FINO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI C.C.I. SONO DA CONSIDERARE GIURIDICAMENTE IMPEGNATE SOLO LE SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO MENSILE GIA' ATTRIBUITO (COMPARTO, P.E.O. E ALTRE INDENNITA' RISSE) ED AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' CONTRATTUALI DOVUTE AL PERSONALE CHE RENDE ATTIVITA' INDIFFERIBILI (ATTO DIRIGENTE 419/2020, ASSUNTO NELLE MORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.I. 2020 PER GARANTIRE I SERVIZI) E SUA INTEGRAZIONE CON ATTO DIRIGENTE 679/2020).

IL PRESENTE PROSPETTO ESPONE LA DISPONIBILITA' DI BILANCIO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL SUO COMPLESSO: L'ATTUALE CAPENZA, IMPOSTAZIONE E GALENATURA DELLE AZIONI E STATA REVISIONATA E RIADATTATA ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA IN OCCASIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2020/2022 SULLA BASE DELLE PROIEZIONI ALLA DATA DEL 02 LUGLIO 2020, NELLA SEDUTA FRA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ED CO.C.S. AVVENUTA IL 23 LUGLIO SONO STATE DEFINITE ALCUNE VOCI SI SPESA CHE DIFFERISCONO DALLA SUDDETTA PROIEZIONE. PERTANTO SARANNO NECESSARIE ULTERIORI VARIAZIONI COMPENSATIVE DI BILANCIO, CHE SARANNO PERFEZIONATE AD AVVENUTA DEFINITIVA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.I. 2020.

